

Contratti. L'Inps chiarisce che chi percepisce un trattamento a sostegno del reddito può svolgere attività di lavoro occasionale

Voucher per i collaboratori disoccupati

Resta il dubbio sulla compatibilità con gli altri ammortizzatori sociali, come la Naspi

Josef Tschöhl

Il lavoro occasionale è compatibile con il trattamento di disoccupazione per i collaboratori, secondo quanto indicato dall'Inps nella circolare 15/2017.

La normativa precedente

Un'ampia possibilità di poter cumulare le prestazioni con altri compensi era offerta dalla disciplina sul lavoro accessorio. Con il Dlgs 81/2015 era stata introdotta finalmente anche una stabilizzazione dell'utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (nei limiti del patto di stabilità) e fino a 3.000

IL VUOTO NORMATIVO

La nuova disciplina, a differenza di quella precedente, non fa esplicito riferimento alla «convivenza» delle varie prestazioni

euro netti (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile.

Dopo la cancellazione del lavoro accessorio, avvenuta con il Dl 25/2017, questa certezza è rimasta unicamente per i buoni acquistati in precedenza e utilizzabili entro il 31 dicembre 2017.

Le nuove regole

Dopo l'introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale, per opera dell'articolo 54-bis del Dl 50/2017, manca un chiaro riferimento normativo per la possibilità di cumulare i compensi, percepiti nell'ambito del contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia, con i trattamenti di sostegno al reddito.

Si sono così formati due orientamenti. Il primo ritiene che la prestazione occasionale sia compatibile, ma il compenso percepito non sia cumulabile con il sostegno al reddito. Di conseguenza l'Istituto previdenziale dovrebbe sospendere il pagamento di quest'ultimo per le giornate effettiva-

mente lavorate. Il secondo orientamento ritiene, invece, che ci sia comunque la piena compatibilità e cumulabilità tra il compenso e l'ammortizzatore sociale.

Le indicazioni Inps

L'Inps è intervenuto sull'argomento per la prima volta con la circolare 15/2017 relativa all'indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll). Viene confermata la piena cumulabilità della Dis-coll con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro fino alla fine di quest'anno, qualora i voucher siano stati acquistati fino alla data di entrata in vigore del Dl 25/2017 e non ancora utilizzati.

L'Istituto di previdenza affronta poi anche la nuova disciplina sul lavoro occasionale e afferma che il beneficiario della prestazione (Dis-coll) può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro tale importo la Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla prestazione attività.

Per i percettori della Dis-coll il Dlgs 22/2015 non ha previsto che per i periodi di fruizione di tale indennità siano riconosciuti i contributi figurativi. Non è necessario, dunque, sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Gli altri ammortizzatori

La possibilità di cumulo deriva dall'articolo 54-bis, comma 4, del Dl 50/2017, il quale prevede che i compensi per prestazioni occasionali percepiti dai prestatori sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Una posizione questa che potrebbe essere applicabile anche agli altri ammortizzatori sociali, in particolare la Naspi.

Il lavoro occasionale



01 | DUE MODALITÀ

Il lavoro accessorio, retribuito con i voucher, è stato cancellato lo scorso mese di marzo e sostituito da luglio con la disciplina delle prestazioni occasionali, che prevede regole differenziate se il datore di lavoro è una persona fisica non nello svolgimento di attività professionale o d'impresa oppure se è un altro soggetto, tra cui la pubblica amministrazione

02 | LIBRETTO O CONTRATTO

Nel primo caso la prestazione è gestita tramite il libretto famiglia, nel secondo si utilizza il contratto di prestazione occasionale. Variano diverse regole da rispettare, mentre in entrambi i casi il lavoratore può incassare al massimo 5.000 euro netti all'anno di cui 2.500 dallo stesso committente e quest'ultimo non può erogare più di 5.000 euro sommando tutti i lavoratori

Quotidiano del Lavoro



TERZO SETTORE

Lavoratori più coinvolti nell'impresa sociale

di Antonio Carlo Scacco

Miglioramento della disciplina dell'impresa

AGENZIA DELLE ENTRATE

Addio alla carta per le note di trasferta

di Matteo Ferraris

Le pezze giustificative cartacee delle note spese possono essere distrutte se i documenti sono disponibili nella modalità

sociale attraverso l'eliminazione di alcune criticità, soprattutto di carattere fiscale, rimozione delle barriere che ne ostacolano lo sviluppo e introduzione di misure strutturali per il suo rafforzamento: sono i contenuti del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, adottato in attuazione della legge di delega 106/2016.

di conservazione elettronica "a norma". È quanto emerge dalla risoluzione numero 96/E/2017 con cui una società sottopone all'attenzione dell'agenzia delle Entrate una procedura di dematerializzazione dei giustificativi legati alle note spese.

Quotidiano del Lavoro. ilsole24ore.com
La versione integrale degli articoli

Dopo la nuova legge. Le proposte di modifica elaborate dalla Cia e presentate a Poletti e Orlando

Caporalato da circoscrivere

Roberto Iotti
MILANO

Circoscrivere meglio gli ambiti di responsabilità delle imprese e ridurre i margini di discrezionalità nella valutazione dei così detti "indici di sfruttamento". Giunta ai suoi primi nove mesi di applicazione, la legge 199 del 2016 - meglio conosciuta come legge contro il caporalato - sembra mostrare alcuni limiti che le parti datoriali chiedono di riformare. In particolare la Cia (Confederazione italiana agricoltori) ha elaborato alcune proposte, senza tuttavia intaccare l'asse portante della legge che punta a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera

nei campi, soprattutto durante le campagne di raccolta dei prodotti. «Voglio precisare - dice Dino Scanavino, presidente della Cia - che nel 2016 abbiamo sottoscritto il protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo e stiamo sostenendo la sua attuazione nei territori individuati per la sperimentazione. Inoltre abbiamo introdotto, all'interno della nostra organizzazione, un codice etico che impone agli associati il rispetto delle norme sul lavoro, pena l'esclusione dalla base associativa. Non siamo quindi contro la legge 199. Anzi. Chiediamo invece una revisione là dove possono nascere ingiuste si-

tuazioni nei confronti degli imprenditori».

Con la consulenza del professor Franco Carinci, avvocato esperto in diritto amministrativo, la Cia ha elaborato una proposta correttiva al comma 1 numero 2, al comma 3 e al comma 3 numero 3 dell'articolo 603 bis del Codice penale. In particolare, la modifica al comma 1 (dopo la parola manodopera elimina la parola "anche") ha come obiettivo il delimitare l'ambito di applicazione della norma penale - spiega l'avvocato Carinci - ai soli casi di utilizzo, assunzione e impiego di manodopera reclutata mediante l'attività di intermediazione illecita, connotata da sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno.

In questo modo si escluderebbe la repressione penale di condotte poste in essere da datori di lavoro che assumono direttamente manodopera senza avvalersi dell'opera di intermediari».

La Confederazione agricoltori ha presentato le sue proposte nel corso di un incontro con i rappresentanti territoriali e alla presenza del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e del Guardasigilli, Andrea Orlando. Poletti si è detto «disponibile a valutare le proposte delle parti, anche se occorre una valutazione più lunga dell'applicazione del provvedimento». Il ministro Orlando ha detto di «essere convinto che la legge non spinge alla criminalizzazione e sarà comunque utile un monitoraggio sui risultati raggiunti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA